

REGIONE TOSCANA




Consiglio Regionale



Proposta di legge n.

(prot. del)



Mares Mareschi (MANNESCHI)

Lucre De Robertis (DE ROBERTIS)

Euro Brogi (BROGI)

Ammirati (AMMIRATI)

Mugnai (MUGNAI)

Chiurli (CHIURLI)

Proposta di legge di iniziativa consiliare

“Istituzione del comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei comuni di Pratovecchio e Stia.”.

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti gli articoli 117 e 133 della Costituzione;

Visti gli articoli 74 e 77, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto l'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Visti gli articoli 58 e 67 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto);

Visto l'articolo 62 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la richiesta di presentazione della proposta di legge regionale per la fusione dei comuni di Pratovecchio e Stia, presentata dai rispettivi sindaci al Presidente della Giunta regionale;

Visto l'ordine del giorno..... con il quale il Consiglio regionale ha espresso orientamento favorevole all'approvazione della presente proposta di legge;

Visto il risultato del referendum consultivo sull'istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, tenutosi tra le popolazioni interessate alla fusione in data con il seguente esito:

Considerato quanto segue:

1. Il progetto per il comune unico fra i comuni di Pratovecchio e Stia si pone nella prospettiva di un miglioramento continuo dei servizi erogati e della promozione di forme avanzate di collaborazione tra i territori;
2. La fusione dei comuni di Pratovecchio e Stia si colloca nell'ambito della riforma del sistema delle autonomie e della semplificazione dei livelli istituzionali;
3. I comuni di Pratovecchio e Stia sono caratterizzati da omogeneità territoriale, sociale, culturale e storica;
4. Al fine di pervenire nel 2014 alle elezioni degli organi del nuovo comune di Pratovecchio Stia è prevista l'istituzione dello stesso a far data dal 1° gennaio 2014;
5. Si disciplina la successione del nuovo comune nella titolarità dei beni mobili e immobili, nei rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti e si dispone il trasferimento del personale al nuovo comune;
6. Per garantire la gestione dell'ente e la continuità amministrativa si prevede che fino alle elezioni amministrative il nuovo comune sia gestito da un commissario, sono individuati in via

transitoria la sede provvisoria, il revisore contabile, la vigenza degli atti in vigore prima dell'istituzione del comune di Pratovecchio Stia, si prevede che fino all'approvazione dello statuto da parte degli organi del nuovo ente si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Pratovecchio;

Approva la presente legge

Articolo 1 Istituzione del comune di Pratovecchio Stia

1. E' istituito, dalla data del 1° gennaio 2014, il comune di Pratovecchio Stia, mediante fusione dei comuni di Pratovecchio e Stia, in provincia di Arezzo.
2. Alla data del comma 1, i comuni oggetto della fusione sono estinti. I sindaci, le giunte e i consigli comunali decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.
3. Alla data del comma 1, gli organi di revisione contabile dei comuni decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione contabile del comune di Pratovecchio Stia le funzioni sono svolte provvisoriamente dall'organo di revisione contabile in carica nel comune di Pratovecchio alla data dell'estinzione.
4. In conformità all'articolo 141, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i consiglieri comunali cessati per effetto del comma 2 del presente articolo continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti. I soggetti nominati dal comune estinto in enti, aziende, istituzioni o altri organismi continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Articolo 2 Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici

1. Il comune di Pratovecchio Stia subentra nella titolarità di tutti i beni mobili e immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni oggetto della fusione.
2. Il personale dei comuni oggetto della fusione è trasferito al comune di Pratovecchio Stia.
3. Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto del trasferimento, con riferimento alle voci fisse e continuative, compresa l'anzianità di servizio maturata.
4. Le risorse destinate, per l'anno 2013, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale di cui al CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, per l'intero importo, a decorrere dal 2014, un unico fondo, avente medesima destinazione, del comune di Pratovecchio Stia.
5. Le risorse destinate, per l'anno 2013, al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato di cui al CCNL dell'area della dirigenza del comparto Regioni ed Autonomie locali del 23 dicembre 1999 dei comuni oggetto di fusione vanno a costituire, a

decorrere dal 2014, per l'intero importo, un unico fondo, avente medesima destinazione, del comune di Pratovecchio Stia (comma da prevedere solo nel caso di enti con dirigenza).

Articolo 3 Commissario

1. Fino all'insediamento dei nuovi organi del comune di Pratovecchio Stia a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo del comune sono esercitate dal commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.

Articolo 4 Organizzazione amministrativa provvisoria

1. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni oggetto della fusione, d'intesa tra loro, definiscono l'organizzazione amministrativa provvisoria del comune di Pratovecchio Stia e il relativo impiego del personale ad esso trasferito.
2. Per quanto non disposto dall'intesa di cui al comma 1 o in assenza, decide il commissario.
3. Se non diversamente disposto dall'intesa di cui al comma 1, la sede legale provvisoria del comune di Pratovecchio Stia è situata presso la sede dell'estinto comune di Stia.
4. Le disposizioni dell'intesa di cui al comma 1 e le determinazioni assunte dal commissario ai sensi del presente articolo restano in vigore fino all'approvazione di difformi disposizioni da parte degli organi del comune di Pratovecchio Stia.

Articolo 5 Vigenza degli atti

1. Tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione vigenti alla data del 31 dicembre 2013 restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del comune di Pratovecchio Stia.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per stanziamenti dell'anno precedente si assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai comuni estinti.

Articolo 6 Statuto e regolamento di funzionamento del consiglio comunale

1. Gli organi del comune di Pratovecchio Stia, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale.
2. Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale del comune di Pratovecchio Stia si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del consiglio comunale dell'estinto comune di Pratovecchio vigenti alla data del 31 dicembre 2013.

Articolo 7
Partecipazione e decentramento dei servizi

1. Lo statuto del comune di Pratovecchio Stia prevede che alle comunità dei comuni oggetto della fusione siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Articolo 8
Municipi

1. Lo statuto del comune di Pratovecchio Stia può prevedere, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'istituzione di municipi quali organismi privi di personalità giuridica, con lo scopo di preservare e valorizzare l'identità storica delle comunità locali originarie e di realizzare il decentramento di funzioni.

Articolo 9
Contributi statali e regionali

1. Il comune di Pratovecchio Stia è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti a seguito di fusione.
2. Al comune di Pratovecchio Stia è concesso dalla Regione un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall'articolo 64 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).

Articolo 10
Disposizioni sui territori montani

1. Al comune di Pratovecchio Stia si applicano le disposizioni degli articoli 83 e 84 della l.r. 68/2011, in relazione al territorio classificato montano degli estinti comuni di Pratovecchio e Stia, così come riportato nell'allegato B alla l.r. 68/2011. L'istituzione del comune di Pratovecchio Stia non priva i territori montani dei benefici che ad essi si riferiscono né degli interventi speciali per la montagna stabiliti in loro favore dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano degli estinti comuni di Pratovecchio e Stia.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa della proposta di legge

“Istituzione del comune di Pratovecchio Stia per fusione dei comuni di Pratovecchio e Stia”.

L'articolo 1 stabilisce l'istituzione del comune di Pratovecchio Stia a decorrere dal 1° gennaio 2014, la contestuale estinzione dei comuni di Pratovecchio e Stia e la decadenza degli organi dei comuni estinti, prevedendo in via transitoria che l'organo di revisione contabile sia quello in carica nel comune di Pratovecchio al momento dell'estinzione. Viene salvaguardata la continuità amministrativa anche per ciò che riguarda la rappresentanza dei comuni estinti in enti, aziende, istituzioni e altri organismi.

L'articolo 2 prevede la successione universale del nuovo comune di Pratovecchio Stia nei beni e nei rapporti attivi e passivi dei comuni estinti, compreso il trasferimento del personale.

L'articolo 3 individua il commissario straordinario, nominato ai sensi della legislazione vigente, quale organo di governo del nuovo comune fino all'insediamento degli organi a seguito di elezioni.

L'articolo 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni di Pratovecchio e Stia definiscono, d'intesa fra loro, l'organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo comune e che in assenza di definizione o per quanto non disposto decide il commissario. Salvo diversa intesa tra i sindaci la sede legale provvisoria del nuovo comune è individuata in quella dell'estinto comune di Stia.

L'articolo 5 prevede, al fine di garantire la continuità amministrativa, che i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni estinti restano in vigore fino all'approvazione da parte del commissario o degli organi del nuovo comune a seguito di elezioni dei corrispondenti atti. Si dettano disposizioni per garantire l'operatività del nuovo comune nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione.

L'articolo 6 stabilisce che gli organi eletti del nuovo comune approvano entro sei mesi lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale e che fino all'approvazione di detti atti si applicano quelli dell'estinto comune di Pratovecchio per quanto compatibili.

L'articolo 7 stabilisce che lo statuto del nuovo comune garantisca forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

L'articolo 8 prevede la possibilità di istituire municipi in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

L'articolo 9 prevede che al nuovo comune spettino i contributi previsti dalla normativa statale per le fusioni e un contributo a valere sulle risorse regionali in conformità a quanto già previsto dall'articolo 64 della l.r. 68/2011. Detta disposizione non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal citato articolo 64 della l.r. 68/2011 che trova copertura finanziaria all'articolo 106 della medesima legge regionale.

L'articolo 10 chiarisce che restano inalterati i benefici dei territori degli estinti comuni di Pratovecchio e Stia già classificati montani dallo Stato.

L'articolo 11 dispone sull'entrata in vigore della legge.